

Esecuzione della Legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG)

Ordinanza generale sulle misure di protezione relative alle persone risultate positive al test per Coronavirus SARS-CoV-2 (AV Corona-Schutzmaßnahmen)

**Avviso del Ministero della Salute bavarese del 15 novembre 2022, prot. n. GCRA-
G8000-2022/44-504**

Il Ministero della Salute bavarese, in base all'art. 28 par. 1 comma 1, dell'art. 28b par. 5 comma 3 e dell'art. 31 della Legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG), congiuntamente all'art. 65 comma 2 punto 2 del Regolamento sulla competenza (ZustV), emana la seguente

Ordinanza generale

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente Ordinanza generale si applicano, se non diversamente specificato, alle persone cui l'Ufficio sanitario, l'operatore che abbia effettuato o supervisionato il tampone o la struttura che abbia esaminato il test abbia comunicato l'esito positivo di un test PCR, PoC-PCR, test con altri metodi di amplificazione degli acidi nucleici o test antigenico rapido per SARS-CoV-2, effettuato da personale sanitario o persona di qualifica analoga appositamente addestrata o di un test effettuato da o con la supervisione di personale come sopra descritto (persone testate positive).

2. Inizio e fine delle misure di protezione

- 2.1 Per le persone testate positive, non appena comunicato l'esito positivo del test, vigono l'obbligo di mascherina come da punto 3 nonché il divieto di accesso e di attività lavorativa ai sensi del punto 4. L'Ufficio incaricato di comunicare l'esito del test informa le persone risultate positive sull'obbligo di rispettare dette misure di protezione. Resta salvo l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 6 par. 1 comma 1 punto 1 lett. t) e dell'art. 7 par. 1 comma 1 punto 44a della Legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG).
- 2.2 Le misure di protezione di cui ai punti 3 e 4 termineranno non prima di cinque giorni dal test risultato positivo e solo in assenza di sintomi da almeno 48 ore, e comunque al più tardi allo scadere di dieci giorni. In deroga al comma 1, le misure di protezione di cui ai punti 3 e 4 nel caso di persone risultate positive al test antigenico, effettuato da personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato, l'isolamento termina a fronte dell'esito negativo del primo test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato successivamente al test antigenico risultato positivo, con la comunicazione dell'esito negativo del test. In caso di esito di test positivo, la fine delle misure di protezione di cui ai punti 3 e 4 si basa su quanto contemplato al comma 1, fermo restando che per primo attestato di test si intende un test antigenico risultato positivo ai sensi del comma 2.

3. Obbligo di mascherina

- 3.1 Per le persone risultate positive al test, al di fuori della propria abitazione vige l'obbligo di indossare almeno una mascherina chirurgica. Ai sensi del comma 1 rientrano nell'abitazione il relativo giardino, terrazzo o balcone.
- 3.2 L'obbligo di mascherina di cui al punto 3.1 non si applica nei seguenti casi:
- a) all'aperto, ogni qualvolta sia possibile rispettare una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
 - b) in ambienti chiusi, quando non siano presenti altre persone;

- c) per i bambini fino al sesto anno di età compiuto;
- d) per le persone le quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute, a condizione tuttavia che possano documentare quanto sopra esibendo prontamente un certificato medico scritto in originale riportante nome e cognome, data di nascita e informazioni circa l'esenzione dall'obbligo di indossare una mascherina;
- e) per non udenti o ipoudenti e relativi accompagnatori;
- f) fintantoché necessario a rendersi identificabili o per consentire la comunicazione con persone che abbiano problemi uditivi;
- g) per altri validi motivi.

4. Divieto di accesso e di svolgere attività lavorativa presso determinate strutture e alloggi collettivi

- 4.1 Ai gestori, i dipendenti, i visitatori e i volontari risultati positivi al test non è consentito accedere o svolgere attività lavorativa all'interno delle strutture di cui all'art. 23 par. 3 comma 1 e art. 35 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione contro le infezioni IfSG né all'interno degli alloggi collettivi ai sensi dell'art. 36 par. 1, punti 3-6 della medesima legge.
- 4.2 Sono esclusi dal divieto di accesso e di attività lavorativa di cui al punto 4.1:
 - a) i centri diurni di educazione terapeutica e
 - b) i gestori, i dipendenti e i volontari di strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 comma 1 punti 1, 3 e 11 della Legge sulla protezione contro le infezioni IfSG e di strutture di degenza e di assistenza diurna ospitanti disabili, operanti in aree non occupate da persone che a causa dell'età o dello stato di salute presentino un elevato rischio di decorso grave o letale dell'infezione da COVID-19 (persone vulnerabili); la rispettiva struttura è tenuta a indicare e a comunicare al personale delle aree non occupate da persone vulnerabili nei piani di igiene ai sensi di dell'art. 23 par. 5 comma 1 o art. 35 par. 1 comma 3 della Legge sulla protezione contro le infezioni IfSG.
- 4.3 Qualora il divieto di accesso e di attività lavorativa, nonostante l'impiego di ogni opzione organizzativa, tra cui il coinvolgimento di personale appartenente ad altre aree operative, comprometta il normale svolgimento delle attività, per le persone risultate positive al test sarà possibile derogare alle disposizioni di cui al punto 4.1, tuttavia nel rispetto delle norme igieniche di prevenzione dell'infezione, specialmente a tutela del restante personale. La decisione è di competenza dell'autorità amministrativa circondariale competente, sempre che emanata in seguito a coordinamento con il servizio di medicina aziendale e la direzione della struttura o dell'alloggio collettivo.
- 4.4 L'accompagnamento dei pazienti in fine di vita è sempre consentito.
- 4.5 La direzione delle strutture o degli alloggi collettivi ai sensi del punto 4.1, che ospitano persone risultate positive al test, è tenuta ad adottare idonee misure di protezione, tra cui l'esclusione dalla partecipazione a eventi comunitari.

5. Comportamento raccomandato per le persone risultate positive al test

Alle persone risultate positive al test, per il periodo indicato al punto 2 si raccomanda di mettersi volontariamente in isolamento, di svolgere l'attività lavorativa possibilmente dalla propria abitazione, di evitare i contatti superflui con altre persone, di non partecipare a eventi pubblici e di non frequentare locali di ristorazione.

6. Disposizione transitoria

Per le persone che al 15 novembre 2022, ai sensi dell'Ordinanza generale del Ministero della Salute bavarese del 12 aprile 2022, prot. n. G51v-G8000-2022/44-242 (Bollettino ministeriale BayMBI. 2022 n. 225) sull'isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus SARS-CoV-2 (Ordinanza generale sull'isolamento), modificata dall'Ordinanza generale del 27 ottobre 2022, prot. n. GCRé-G8000-2022/44-479 (Bollettino ministeriale BayMBI. 2022 n. 606), si trovino in isolamento in quanto positive, l'obbligo di isolamento termina con l'entrata in vigore della presente ordinanza generale. In luogo dell'obbligo di isolamento, per dette persone, nel periodo di cui al punto 2, valgono le misure di protezione come da punti 3 e 4 nonché le raccomandazioni di comportamento contemplate al punto 5 della presente ordinanza generale.

7. Reato amministrativo

La violazione del punto 4 è perseguibile come reato amministrativo ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 6 della Legge sulla protezione contro le infezioni IfSG.

8. Effetto immediato

La presente Ordinanza generale ha effetto immediato ai sensi di legge.

9. Entrata in vigore, scadenza

La presente ordinanza entra in vigore in data 16 novembre 2022 e scade il giorno 31 gennaio 2023. In data 15 novembre 2022 scade l'Ordinanza generale del Ministero della Salute bavarese del 12 aprile 2022, prot. n. G51v-G8000-2022/44-242 (Bollettino ministeriale BayMBI. 2022 n. 225) sull'isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus SARS- CoV-2 (Ordinanza generale sull'isolamento), modificata dall'Ordinanza generale del 27 ottobre 2022, prot. n. GCRE-G8000-2022/44-479 (Bollettino ministeriale BayMBI. 2022 n. 606).